



COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prot. N 8243/2020

ORDINANZA N. 19 DEL 27.08.2020

OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 SUL TERRITORIO COMUNALE – LIMITAZIONE ATTIVITÀ D’INTRATTENIMENTO MUSICALE E SOSPENSIONE ATTIVITÀ DANZANTI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N° 8 DEL 29.01.2020

VISTI:

- Decreti Legge, Decreti Ministeriali ed Interministeriali, Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed Ordinanze, da ultimo: - DPCM del 7 agosto 2020; - DL 30 luglio 2020. - Ordinanza Ministeriale Ministero della Salute del 16 agosto 2020.
- Delibere e Ordinanze della Regione Autonoma della Sardegna; da ultimo: - l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 41 del 16/08/2020;

CONSIDERATO:

- l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale ed il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID 19 che ultimamente ha fatto registrare dei casi, specialmente nei comuni costieri;
- Che nel territorio comunale, durante la stagione estiva, è aumentato il flusso turistico, e conseguentemente l’attività di animazione, con intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi, strutture ricettive, quali villaggi turistici, camping o similari, con potenziale pericolo di formazione di assembramenti di natura spontanea e/o occasionale e potenziali atteggiamenti e comportamenti non conformi alle prescrizioni impartite dal Governo e dalla Regione Sardegna a contrasto della diffusione della pandemia.

CONSIDERATO, quindi:

- ragionevole e doverosa, l’adozione di misure precauzionali miranti a contenere comportamenti pregiudizievoli;
- indispensabile individuare misure che siano al passo con i provvedimenti nazionali e regionali in materia di contrasto alla pandemia ;

FATTO SALVO l’obbligo di rispettare, per i destinatari della presente, eventuali ulteriori disposizioni che siano emanate da Istituzioni /Enti ed organismi sovra ordinati preposti alla tutela della salute pubblica, ne valendo la presente ordinanza a sostituire eventuali altri titoli abilitativi necessari per l’esercizio dell’attività;

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n° 11 del 10 luglio 2008 avente come oggetto “*Determinazione orario per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle attività di pubblico spettacolo*”, in particolare art. 1, nel cui ambito per piccoli intrattenimenti

musicali si intende **la musica effettuata con apparecchi elettro acustici e musica dal vivo con massimo due strumenti preamplificati o amplificati;**

RICHIAMATI:

- alla luce dei succitati D.P.C.M. il permanente divieto di assembramenti e l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in tutti i luoghi del territorio comunale dove possono formarsi assembramenti ;
- l'art. 50 commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: *“Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.”*(comma 4) e *“ In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...”* (comma 5), *“ In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma”* (comma 6)

VISTI:

- l'art. 32 legge 23 dicembre 1978 n. 883;
- il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 Testo Unico delle Leggi Sanitarie;

DATO ATTO che:

- il presente provvedimento, è immediatamente esecutivo ed è reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa e trova applicazione fino al perdurare della situazione di emergenza da Coronavirus;
- la situazione di contingibilità ed urgenza ed il contenuto generale del provvedimento consentano l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

RITENUTO per le motivazioni citate in premessa, che sussistono i presupposti di fatto e di diritto, per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente;

FERMO restando l'obbligo di rispettare le disposizioni contenute nei Decreti Legge, Decreti Ministeriali ed Interministeriali, Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed Ordinanze, da ultimo: - DPCM del 7 agosto 2020; DL 30 luglio 2020, l'Ordinanza Ministeriale Ministero della Salute del 16 agosto 2020; le Delibere e Ordinanze della Regione Autonoma della Sardegna, da ultimo: - l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 41 del 16/08/2020;

ORDINA

A far data dal presente provvedimento e fino a revoca dello stesso;

Negli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico sono consentiti esclusivamente piccoli intrattenimenti musicali di solo ascolto (con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale) attraverso diffusione di musica effettuata con apparecchi elettro acustici e musica dal vivo con massimo due strumenti preamplificati o amplificati nel rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico : Legge n. 447 del 26/10/1995 *“Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico”*; DPCM 16/04/1999 n.215: *“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, e nei pubblici esercizi”*, e successive modificazioni e integrazioni; D.P.C.M. 18/9/1997: *“Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante”* e successive modificazioni ed integrazioni; il D.P.C.M. 31/03/1998: *“Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio*

dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della L. n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

In tutti i locali ubicati nel Comune di Valledoria destinati all'intrattenimento, nei lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive, o in altri luoghi aperti al pubblico sono sospese le attività del ballo (ballo di coppia, balli di gruppo).

RACCOMANDA

Il rispetto del divieto di assembramenti di qualsiasi genere, la cura dell'igiene personale ed il distanziamento interpersonale;

AVVERTE

Che l'inosservanza del suddetto divieto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art.4 – sanzioni e controlli – del Decreto Legge 25 marzo 2020, n° 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 così come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Sezione Generale n° 79 del 25.03.2020 e come convertito con modificazioni dalla L.22 maggio 2020 n° 35;

DISPONE

- Che sia demandata al Personale del servizio di Polizia Locale del Comune di Valledoria la vigilanza su quanto disposto nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria e/o Pubblica sicurezza, il compito di far rispettare la presente ordinanza;
- Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Online e sul sito dell'Amministrazione Comunale;
- Che la presente Ordinanza venga trasmessa per conoscenza alla Prefettura di Sassari nonché, per quanto di competenza in merito alle azioni di controllo e sull'osservanza della presente Ordinanza, al Comando Compagnia dei Carabinieri di Valledoria, alla Polizia Locale di Valledoria, alla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Sassari, alla Capitaneria di Porto di Porto Torres alla Compagnia Barracellare di Valledoria.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, in sede giurisdizionale, nanti il TAR della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento medesimo. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare quanto prescritto con la presente Ordinanza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Lorenzo Moretti

firmato digitalmente